

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 662

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"

Il testo approvato in sede referente

giugno 2013
n. 17



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 662

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"

Il testo approvato in sede referente

giugno 2013
n. 17

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
Articolo 1 <i>(Pagamento dei debiti degli enti locali)</i>	9
Articolo 1-bis <i>(Patto verticale incentivato)</i>	12
Articolo 2 <i>(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)</i>	12
Articolo 3 <i>(Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale-SSN)</i>	14
Articolo 3-bis <i>(Acconto sulle quote vincolate per progetti relativi ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale)</i>	14
Articolo 4 <i>(Verifica equilibri strutturali delle regioni)</i>	14
Articolo 5 <i>(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)</i>	15
Articolo 5-bis <i>(Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)</i>	15
Articolo 6, commi 01-4 <i>(Ordine di priorità nel pagamento dei debiti)</i>	15
Articolo 6, commi 5-7 <i>(Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A., nonché dei fondi per gli indennizzi di cui alla "legge Pinto")</i>	16
Articolo 6, commi 8-11-quater <i>(Tempi e modalità dei pagamenti)</i>	17
Articolo 6-bis <i>(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo)</i>	18
Articolo 7 <i>(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)</i>	18
Articolo 8 <i>(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)</i>	19
Articolo 9 <i>(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)</i>	20
Articolo 10, comma 1 <i>(Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali)</i>	20

Articolo 10, commi 2-3 <i>(Disposizioni in materia di Tares)</i>	20
Articolo 10, comma 4 <i>(Disposizioni in materia di IMU)</i>	21
Articolo 10, comma 4-bis <i>(Modifica al TUEL in materia di bilancio stabilmente riequilibrato)</i>	21
Articolo 10, comma 4-ter <i>(Utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria)</i>	22
Articolo 10-bis <i>(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)</i>	22
Articolo 10-ter <i>(Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)</i>	23
Articolo 11, commi 1-5 <i>(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana)</i>	23
Articolo 11, comma 5-bis <i>(Modifiche al patto di stabilità interno per la regione Sardegna)</i>	24
Articolo 11, commi 6-7 <i>(Misure per l'equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte)</i>	24
Articolo 11, comma 8 <i>(Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i>	25
Articolo 11, comma 8-bis <i>(Gratuito patrocinio degli enti regionali)</i>	25
Articolo 12 <i>(Copertura finanziaria)</i>	25

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Pagamento dei debiti degli enti locali)*

L'**articolo 1** disciplina i pagamenti dei debiti degli enti locali.

L'articolo è stato - come altri, nel decreto - oggetto di attuazione amministrativa sulla base della vigenza delle norme d'urgenza. Il testo, inoltre, già modificato in più parti durante la lettura effettuata presso la Camera, è stato **oggetto di ulteriori modifiche anche in sede referente**.

Il **comma 1** esclude dai vincoli del patto di stabilità per il 2013 degli enti locali 5 miliardi di euro, finalizzati al pagamento dei debiti di parte capitale da parte degli stessi enti. L'esame svolto presso la Camera ha determinato una riformulazione delle tipologie di debiti il cui pagamento viene escluso: debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, i debiti di parte capitale riconosciuti fino al 2012 o riconoscibili quali "debiti fuori bilancio". Il **comma 1-bis** - introdotto alla Camera - prevede l'ulteriore esclusione dal "patto" di pagamenti finanziati con i contributi concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose. Il **comma 1-ter**, anch'esso aggiunto alla Camera, reca la clausola di copertura finanziaria di quest'ultima disposizione, per un importo valutato in 2,5 milioni di euro.

Il **comma 2** ed il **comma 3**, quest'ultimo modificato nel corso della prima lettura, disciplinano le modalità di ripartizione tra gli enti locali delle somme. La fase di avvio si ha (**comma 2**) con una comunicazione da parte degli enti locali alla Ragioneria generale degli spazi finanziari richiesti, comunicazione che (ai sensi del **comma 17-bis**, introdotto alla Camera) è mediato dalle Autonomie differenziate con competenza sugli enti locali. La successiva fase è a sua volta bi-articolata: entro il 15 maggio 2013, con decreto del MEF - già emanato - sono stati individuati per ciascun ente, i pagamenti nel limite del 90% dell'importo di 5 miliardi di euro, sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 30 aprile 2013; con un ulteriore decreto, entro il 15 luglio 2013, sarà ripartito il residuo 10%, insieme con le disponibilità non assegnate con il primo decreto, sulla base delle richieste pervenute fino a 10 giorni prima.

Il **comma 4**, già modificato dalla Camera e **sostituito durante l'esame in sede referente**, incarica la Procura regionale della Corte dei conti di esercitare - su segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali - l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che non richiedono gli spazi finanziari nei termini previsti con riferimento alla prima fase di cui al comma 2 (e non più, a seguito della modifica apportata, anche alla seconda fase di cui al comma 3), ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Si dispone pertanto che le sezioni giurisdizionali della Corte sanzionino pecuniariamente i responsabili dei servizi interessati degli enti locali nonché (come aggiunto in sede referente) gli eventuali

corresponsabili per i quali risulti accertata la responsabilità, per un importo - che viene acquisito al bilancio dell'ente - pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. La Commissione referente ha altresì specificato che sino all'esecuzione per l'intero importo delle sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione, queste devono restare pubblicate sul sito istituzionale dell'ente (con indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito).

Il **comma 5** ha autorizzato temporaneamente ciascun ente locale - fino all'emanazione del citato decreto del MEF - a pagare i debiti indicati, nei limiti previsti dalla norma. Il **comma 6** dispone la sospensione per il 2013 dell'applicazione del c.d. "Patto nazionale orizzontale". Il **comma 7** esclude, per il 2013, dal patto di stabilità interno delle regioni i trasferimenti effettuati dalle regioni agli enti locali soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte corrente, a condizione che trovino corrispondenza nei residui attivi degli enti locali. Finalità esplicita della norma è quella di fornire liquidità agli enti locali, con il successivo **comma 8** che vincola i maggiori spazi finanziari - che così si determinano per le regioni - al pagamento di debiti della sola parte capitale dotati delle caratteristiche indicate dalla norma. Il **comma 9** porta da 3/12 a 5/12, per il 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.

I **commi 10, 11 e 12** istituiscono un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e ne disciplinano l'articolazione e le procedure di utilizzo. E' il **comma 10**, in particolare, ad istituire un « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », con una dotazione ridotta nel corso dell'esame presso la Camera con riferimento ai debiti non sanitari. La riduzione è correlata alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi effettuati, con il neo-introdotta articolo 1-*bis* sul Patto verticale incentivato. Il Fondo risulta così dotato di 9.527.993.719 (non più 10 miliardi) di euro per il 2013 e di 14.727.993.719 (non più 16 miliardi) di euro per il 2014. Il Fondo è distinto in tre sezioni, rispettivamente per gli enti locali, per i debiti di carattere non finanziario e non sanitario delle regioni, per i debiti di carattere sanitario delle regioni. La riduzione viene imputata, specificamente, alla Sezione del Fondo destinata ad assicurare la liquidità alle regioni per pagamenti di debiti diversi da quelli sanitari, che diminuisce da 3 a 2,528 miliardi per il 2013 e da 5 a 3,728 miliardi per l'anno 2014.

Il **comma 13** autorizza gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, a chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Il **comma 13-bis**, aggiunto in sede referente, specifica che gli enti locali ai quali viene concessa la predetta anticipazione di liquidità e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi del successivo articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti relativi devono utilizzare le somme residue per estinguere l'anticipazione alla prima scadenza di pagamento della rata

prevista dal relativo contratto; la mancata estinzione dell'anticipazione entro tale termine rileva ai fini della misurazione della *performance* dei dirigenti comportando altresì responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il **comma 14** - riformulato durante l'esame presso la Camera - prevede che gli enti locali debbano procedere alla immediata estinzione dei debiti all'atto dell'erogazione e in ogni caso entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'atto di erogazione. Il responsabile finanziario dell'ente locale ovvero (come **specificato in sede referente**) altra persona formalmente indicata dall'ente come previsto dal successivo articolo 3, comma 6, per le regioni, deve fornire alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell'avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili.

I **commi 15 e 16** riguardano gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel caso in cui richiedano l'anticipazione di liquidità (comma 13). In particolare, il **comma 15** li obbliga alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio - adottato in quanto destinatari di risorse volte ad evitare il dissesto - entro 60 (e non più 30, dopo una modifica introdotta alla Camera) giorni dalla anticipazione da parte della Cassa. Nello stesso contesto, il **comma 16** prevede il recupero - da parte del Ministero dell'interno - delle anticipazioni di cassa eventualmente concesse in via di urgenza per sanare il dissesto, che risultassero non dovute.

Il **comma 17** dispone che gli enti locali beneficiari dell'anticipazione aumentino il fondo di svalutazione crediti per i 5 esercizi finanziari successivi a quello dell'anticipazione, dal 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, al 50%.

Il **comma 17-ter, aggiunto in sede referente**, novella il comma 1-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2011¹, concernente i versamenti in tesoreria di risorse per il potenziamento infrastrutturale.

Per effetto della modifica apportata si prevede che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa relative al potenziamento di infrastrutture contenute nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono *comunque e inderogabilmente* versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta.

L'ente destinatario del finanziamento è altresì tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.

Il **comma 17-quater, aggiunto in sede referente**, novella il comma 15-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012², con il quale sono stati esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario dal calcolo per la riduzione delle spettanze dei comuni, effettuate, a

¹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

² *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2³, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Per effetto della modifica apportate viene specificato che i predetti contributi sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del precedente comma 14.

Si ricorda che il comma 14, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, ha previsto che in ciascun stato di previsione della spesa possano essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa (fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa).

Infine il **comma 17-quinquies**, aggiunto in sede referente, prevede che la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge di stabilità 2012 (consistente nella riduzione nell'anno successivo a quello dell'inadempienza del fondo sperimentale di riequilibrio - o del fondo perequativo - in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato) si applichi agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

Articolo 1-bis

(Patto verticale incentivato)

L'art. 1-bis è stato introdotto durante l'esame presso la Camera.

Il suo comma unico modifica la disciplina del c.d. "patto verticale incentivato", estendendone l'efficacia fino al 2014, ed aumentando la relativa incentivazione statale dagli 800 milioni di euro attualmente previsti – con riferimento al solo 2013 – per le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna fino a 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

All'aumento di 472 milioni di euro fa fronte una pari diminuzione, operata per il 2013, nella Sezione del Fondo, di cui all'art.1, comma 10, destinata alle regioni.

Articolo 2

(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

L'articolo 2 disciplina i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo è stato - come altri, nel decreto-legge - oggetto di attuazione amministrativa sulla base della vigenza delle norme d'urgenza. Il testo, inoltre, è

³ Il comma 2 citato ha disposto alcune riduzioni dei trasferimenti erariali per le province e i comuni considerate strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 (poi estesi anche al 2014 e anni successivi).

stato **modificato**, oltre che durante la lettura effettuata presso la Camera, anche **nel corso dell'esame in sede referente**.

Il **comma 1** - oggetto di una modifica alla Camera - prevede una richiesta delle regioni di anticipazione di somme per pagare i debiti ammessi dalla norma. La richiesta delle Regioni è rivolta al MEF, entro il 30 aprile 2013 ed è soddisfatta a valere sulle risorse della apposita «Sezione» per i debiti regionali non finanziari e non sanitari, prevista dall'articolo 1, comma 10. Le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 in esame, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono state pari a 10.598,78 milioni di euro, secondo il [D. MEF. n.41831 del 14 maggio 2013](#).

Il **comma 2** stabilisce che l'anticipazione è concessa, proporzionalmente, a ciascuna regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, come previsto dalla stessa norma, la Conferenza Stato-Regioni ha identificato modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale. L'accordo - ed il differente riparto - è intervenuto a seguito del [parere del 9 maggio 2013](#), adottato dalle Regioni in sede di Conferenza.

Il **comma 3** elenca gli adempimenti per l'erogazione delle somme, mentre il **comma 4** incarica della relativa verifica un Tavolo già istituito presso il MEF (Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013).

Il **comma 5 modificato dalla Commissione** dispone che le regioni estinguano immediatamente i debiti nel piano di pagamento all'atto dell'erogazione e che il responsabile finanziario ovvero (come specificato in sede referente) altra persona formalmente indicata dalla regione certifichi l'avvenuto pagamento e l'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Il **comma 6** - il cui primo periodo, già riformulato nel corso dell'esame presso la Camera, è stato **modificato dalla Commissione bilancio** - destina almeno i due terzi del totale dei pagamenti ai residui passivi in via prioritaria di parte capitale (secondo quanto **specificato in sede referente**), anche perenti, nei confronti degli enti locali, a condizione che i pagamenti non superino il limite dei corrispondenti residui attivi degli enti stessi (se questi sono inferiori alla disponibilità di pagamenti, vanno considerati nella loro totalità).

Un secondo periodo - aggiunto in prima lettura alla Camera - concerne la sola Regione siciliana, ed estende la disposizione (che definisce "*principio*") anche alle somme da questa assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

Infine il terzo periodo - **inserito in sede referente** - stabilisce che il riparto di tali pagamenti venga concertato da ciascuna regione con le Anci e le Upi regionali.

I **commi 7 e 8** prevedono una deroga al patto di stabilità per le spese di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari.

Il **comma 9** incarica il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica di monitorare l'utilizzo del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione.

Articolo 3

(Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale-SSN)

L'**articolo 3** concede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Le anticipazioni sono ammesse per un importo massimo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari.

Le anticipazioni in oggetto sono restituite, insieme con gli interessi, in un periodo non superiore a 30 anni (ai sensi del **comma 5, lettera c)**).

Si ricorda che la quota di anticipazioni relativa al 2013 è stata già ripartita tra le regioni e le province autonome (nella misura massima prevista di 5 miliardi) con il [decreto direttoriale del 17 aprile 2013](#).

Il **comma 7** del presente **articolo 3** reca invece una norma a regime, introducendo, a decorrere dal 2013, ai fini dell'accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un nuovo adempimento.

La Camera ha approvato, con riferimento all'articolo in esame, esclusivamente integrazioni tecniche e modifiche di natura formale.

Articolo 3-bis

(Acconto sulle quote vincolate per progetti relativi ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale)

L'articolo 3-bis è stato inserito dalla Camera.

Esso concerne gli acconti sulle quote vincolate per progetti relativi ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

La novella dispone che l'acconto sia erogato a prescindere dalla delibera del CIPE relativa al riparto delle quote vincolate, delibera che è adottata, su proposta del Ministro della salute, successivamente ad una corrispondente intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 4

(Verifica equilibri strutturali delle regioni)

L'**articolo 4**, per le regioni e le province autonome che abbiano sottoscritto - ai sensi dei precedenti **articoli 2 e 3** - i contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento di debiti, subordina la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti

o mutui o di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati, oltre che al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, come già previsto nella legislazione fino ad ora vigente, alla condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

Articolo 5

(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)

L'**articolo 5** reca ai **commi da 1 a 6** norme finalizzate all'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013. Esso dispone inoltre, al **comma 7**, la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014.

Articolo 5-bis

(Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)

L'**articolo 5-bis**, aggiunto durante l'esame in sede referente, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali

Tale cessione, senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, potrà essere effettuata:

- per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
- per motivate esigenze economico-finanziarie (*non meglio specificate*).

Articolo 6, commi 01-4

(Ordine di priorità nel pagamento dei debiti)

I **commi in esame**, già modificati dalla Camera e oggetto di **ulteriori modifiche da parte della Commissione bilancio**, stabiliscono i criteri per l'effettuazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 01, aggiunto in sede referente**, novella il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008⁴ con il quale, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, è stata introdotta una disciplina specifica in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Per effetto della modifica apportata le Amministrazioni regionali e locali e gli enti del SSN certificano i crediti vantati nei loro confronti per somministrazioni, forniture e appalti nonché (a seguito della modifica apportata) per prestazioni professionali, ai fini della cessione dei medesimi crediti a banche o intermediari finanziari.

Il **comma 1** stabilisce i criteri per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 1-6 dando priorità ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*.

Il **comma 1-bis**, introdotto dalla Camera e **modificato dalla commissione bilancio**, autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e (come aggiunto in sede referente) le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale per la creazione di sistemi di monitoraggio sull'utilizzo delle liquidità derivanti dal pagamento dei crediti a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo.

Il **comma 1-ter**, introdotto dalla Camera e **modificato in sede referente**, prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche in favore degli enti, delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come specificato dalla Commissione) o degli organismi a totale partecipazione pubblica siano prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto; il **comma 3** prevede che i Piani dei pagamenti sono pubblicati dall'ente interessato sui propri siti *internet*, per importi aggregati per classi di debiti.

Il **comma 4**, relativamente alle opere pubbliche oggetto di pagamento, dispone che, a decorrere dal 30 settembre 2012, per il monitoraggio delle opere pubbliche i dati relativi ai pagamenti dei debiti riguardanti le medesime opere sono comunicati al Ministero dell'economia.

Articolo 6, commi 5-7

(Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A., nonché dei fondi per gli indennizzi di cui alla "legge Pinto")

Il **comma 5 dell'articolo 6, modificato dalla Camera**, prevede l'impignorabilità e inesecutibilità delle somme destinate al pagamento dei

⁴ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. I **commi 6 e 7** disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo.

Articolo 6, commi 8-11-quater
(Tempi e modalità dei pagamenti)

I **commi da 8 a 11** dettagliano tempi e scadenze per l'effettuazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti.

In particolare il **comma 8** modifica la vigente disciplina dei controlli di regolarità amministrativo-contabile prevedendo una disciplina speciale per i pagamenti relativi alle transazioni commerciali considerati nel decreto legge in esame.

Il **comma 9 modificato** prima dalla Camera e poi durante l'esame in **Commissione bilancio**, dispone che le amministrazioni pubbliche debentrico comunichino ai creditori entro il 30 giugno 2013, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti previsti da precedenti articoli da 1 a 5. Con una modifica apportata in sede referente è stato altresì previsto che le pubbliche amministrazioni pubblichino entro il 5 luglio 2013 sul proprio sito *internet* l'elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione rileva ai fini della valutazione della *performance*, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e assoggetta i dirigenti responsabili ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito

Il **comma 10** individua una ulteriore responsabilità erariale a carico dei soggetti responsabili dell'omissione di specifici adempimenti procedimentale, mentre il **comma 11** dispone che - allo scopo di assicurare la tempestività dei pagamenti - le amministrazioni competenti omettono (come precisato dalla Camera) la trasmissione alla Corte dei conti dei decreti di riparto tra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità.

Il **comma 11-bis**, inserito dalla Camera, prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali; il **comma 11-ter**, aggiunto dalla Camera, stabilisce che ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva sia effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento; il **comma 11-quater** infine, aggiunto dalla Camera, modifica la disciplina concernente la predisposizione - in relazione agli impegni per somministrazioni, forniture e appalti - di un piano finanziario pluriennale per l'ordinazione ed il pagamento delle spese.

Articolo 6-bis

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo)

L'**articolo 6-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, riduce dal 25 al 15 per cento l'ammontare delle rate di acconto per le quali si registra un ritardo dell'emissione del certificato o del titolo di spesa, con riferimento all'importo netto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che consente all'esecutore di lavori di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione.

Articolo 7

(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 7** introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione di somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali al fine di garantire, anche per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione.

In particolare, il **comma 1 - modificato durante l'esame in sede referente** - prevede che le amministrazioni pubbliche debentrici, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e (come aggiunto dalla Commissione bilancio) obbligazioni relative a prestazioni professionali ai sensi della disciplina vigente, sono obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 29 aprile 2013.

Il **comma 2** dispone che la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine del 29 aprile 2013 è rilevante tra l'altro ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, mentre il **comma 3** precisa che la certificazione dei crediti è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica.

Il **comma 4** - pur mantenendo ferma la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e (come **aggiunto dalla Commissione bilancio**) obbligazioni relative a prestazioni professionali - prevede che le pubbliche amministrazioni debentrici devono comunicare, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Con il **comma 4-bis**, aggiunto dalla Camera, si rende permanente l'obbligo di comunicazione dell'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili.

Il **comma 5** dispone che il mancato adempimento del precedente obbligo di comunicazione è considerato rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

Il **comma 6** dispone che, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione dell'elenco equivale a certificazione del

credito. È altresì previsto che le pubbliche amministrazioni *devono* indicare (come **specificato dalla Commissione bilancio**), per parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento.

Il **comma 7** dispone che, in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione di correggere o integrare la comunicazione dell'elenco dei debiti.

Il **comma 7-bis**, inserito dalla Camera, dispone che le pubbliche amministrazioni provvedono a registrare sulla piattaforma elettronica i dati di pagamento; il **comma 7-ter**, inserito dalla Camera, estende l'obbligo di comunicazione dell'elenco completo dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 alle pubbliche amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato della P.A., alle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e alle Autorità indipendenti; il **comma 7-quater**, aggiunto dalla Camera, prevede la pubblicazione dei dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti nel sito istituzionale del MEF.

Il **comma 8** stabilisce che entro il 15 settembre 2013 le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'ABI, comunicano al MEF l'elenco completo dei debiti che sono stati oggetto di cessione in loro favore.

Il **comma 9** dispone che la legge di stabilità 2014 possa autorizzare il pagamento dei debiti ceduti alle banche e agli intermediari finanziari mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Infine il **comma 9-bis**, aggiunto dalla Camera e **modificato dalla Commissione bilancio**, prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame. La relazione deve indicare le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. In sede referente è stata altresì prevista la possibilità, nell'anno 2014, di concedere la garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 8

(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 8 modificato dalla Camera** prevede che la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti sia esente, in particolare, dall'imposta di registro e da quella di bollo; l'esenzione non riguarda l'Iva. Quale misura di semplificazione è previsto che l'autenticazione degli stessi atti di cessione dei crediti sia effettuata a titolo gratuito da parte dell'ufficiale rogante

dell'amministrazione debitrice, nel caso in cui tale figura sia presente. Si prevede infine che, con provvedimento ministeriale da emanare entro il 31 luglio 2013, siano stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica realizzata per le comunicazioni relative alla surrogazione dei mutui sia utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

Articolo 9

(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)

L'**articolo 9, modificato dalla Camera**, al **comma 01** modifica l'articolo 28-*quater* del D.P.R. n. 602 del 73 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), specificando le caratteristiche delle certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; il **comma 02** differisce il termine per la notifica delle cartelle di pagamento per usufruire delle compensazioni con i crediti maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti; il **comma 1** aggiunge al D.P.R. n. 602 del 1973 il nuovo articolo 28-*quinquies* in materia di compensazioni di redditi con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; il **comma 2** eleva il limite previsto relativamente ai crediti di imposta e ai contributi compensabili da ciascun contribuente; il **comma 2-bis** stabilisce che i creditori della PA in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti vantati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente debitore.

Articolo 10, comma 1

(Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali)

Il **comma 1 modificato dalla Camera** interviene sulle modalità stabilite nell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, mediante le quali operare le riduzioni ivi previste delle risorse stanziare in favore delle province.

Articolo 10, commi 2-3

(Disposizioni in materia di Tares)

Il **comma 2 dell'articolo 10, modificato** dalla Camera e quindi **dalla Commissione bilancio**, è volto a dettare una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013 di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia

2. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato.

Non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (a seguito di una **modifica apportata in sede referente**); alle stesse regioni e Province autonome, inoltre, non si applica la disposizione recata del presente comma secondo cui per il 2013 la predetta maggiorazione è riservata allo Stato.

Con altra **modifica recata in sede referente** si prevede inoltre che i comuni possano continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, oltre che dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche di Equitalia Spa e delle società da questa partecipate, anche dopo la scadenza del 30 giugno e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Il **comma 2-bis**, inserito dalla Camera, stabilisce che le disposizioni predette trovano applicazione anche qualora il comune abbia deliberato l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (**comma 3**).

Articolo 10, comma 4 *(Disposizioni in materia di IMU)*

Il **comma 4** dell'**articolo 10 modificato dalla Camera** novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante norme in materia di imposta municipale propria (IMU), intervenendo tra l'altro relativamente alle delibere comunali in materia di IMU e sulle modalità di invio e di pubblicazione delle medesime.

Articolo 10, comma 4-bis *(Modifica al TUEL in materia di bilancio stabilmente riequilibrato)*

Il **comma 4-bis** dell'articolo 10, **aggiunto dalla Commissione bilancio**, reca una novella all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) dedicato alla c.d. ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, con cui il riequilibrio viene realizzato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

Viene in particolare inserito nell'articolo 259 un nuovo comma 1-*bis* diretto a specificare che - qualora la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata

nell'esercizio successivo - il consiglio deve presentare per l'approvazione del Ministro dell'interno una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

Articolo 10, comma 4-ter

(Utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria)

Il **comma 4-bis** dell'articolo 10, **aggiunto dalla Commissione bilancio**, modifica l'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 2008, al fine di prorogare sino al 2014 l'utilizzo ivi previsto dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria.

Specificamente, a seguito della modifica apportata, si prevede che per gli anni dal 2008 al 2014 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico delle disposizioni in materia edilizia) possano essere utilizzati:

- per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti;
- per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Articolo 10-bis

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

L'**articolo 10-bis**, inserito dalla Camera e **sostituito dalla Commissione bilancio**, mediante una norma di interpretazione autentica, esclude dal divieto di acquistare immobili previsto per le pubbliche amministrazioni per il 2013 dall'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011:

- le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità;
- le permuta a parità di prezzo e le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni (fattispecie aggiunta in sede referente);
- le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali (aggiunta in sede referente).

Articolo 10-ter

(Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

L'**articolo 10-ter**, aggiunto dalla **Commissione bilancio**, reca alcune modifiche all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dedicato all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed al controllo sulla relativa attuazione.

In particolare la **lettera a)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 243-*quater*, laddove si prevede la trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno.

Per effetto delle modifiche apportate:

- non è più previsto il coinvolgimento di un'apposita sottocommissione della predetta Commissione - composta da rappresentanti scelti dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra propri dipendenti e dall'ANCI - per lo svolgimento della necessaria istruttoria;
- l'istruttoria è svolta sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (e non più anche sulla base delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della stessa Corte);
- non viene più specificato che la relazione finale sull'esito dell'istruttoria è trasmessa alla Corte dei conti dal capo dipartimento del Ministero dell'interno e dal ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

La **lettera b)** interviene invece al comma 6 dell'articolo 243-*quater* eliminando l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze la relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente. Tale relazione continua comunque ad essere trasmessa al Ministero dell'interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Articolo 11, commi 1-5

(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana)

I **commi da 1 a 5** dell'**articolo 11** intervengono nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, in particolare quantificando le spettanze da attribuire alla regione a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione stessa, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dello statuto e dalla norma di attuazione contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 2005.

Articolo 11, comma 5-bis

(Modifiche al patto di stabilità interno per la regione Sardegna)

Il **comma 5-bis** dell'articolo 11, **aggiunto dalla Commissione bilancio**, stabilisce che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame il Ministro dell'economia e delle finanze debba concordare con la regione Autonoma della Sardegna le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione stessa, con le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega per il federalismo fiscale) per le regioni a statuto speciale. La formulazione normativa fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012 con la quale è stato respinto un conflitto sollevato dalla Regione contro lo Stato (in concreto: la Ragioneria generale) che chiedeva di rivedere la proposta di accordo sul "Patto" per riportarla all'interno di diverse (rispetto alla proposta) compatibilità d'entrata e di spesa.

La norma è emanata al fine di dare piena applicazione al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione (disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006⁵), tenendo conto degli stanziamenti allo scopo previsti nel bilancio di previsione 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

Sono comunque fatte salve le previsioni recate dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012⁶, sul concorso delle regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 11, commi 6-7

(Misure per l'equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte)

Il **comma 6** dell'**articolo 11** prevede la predisposizione da parte della regione Piemonte di un piano di rientro al fine di superare la situazione di squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale concernenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale. La predisposizione del piano consente l'accesso al finanziamento, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013 a

⁵ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Il comma 834 citato ha sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la composizione delle entrate della regione.

⁶ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Il comma 3 citato prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

valere sulle risorse assegnate alla regione Piemonte del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al **comma 7**.

Articolo 11, comma 8

(Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

Il **comma 8** modifica la disciplina dettata dal D.L. n. 95 del 2012 in materia di concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di consentire una diversa modalità di realizzare il risparmio prescritto, anziché attraverso la riduzione delle partecipazioni ai tributi erariali, attraverso la rimodulazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Articolo 11, comma 8-bis

(Gratuito patrocinio degli enti regionali)

Il **comma 8-bis** dell'articolo 11, **aggiunto dalla Commissione bilancio**, ai fini del contenimento della spesa autorizza gli uffici legali delle regioni ad assumere gratuitamente il patrocinio:

- degli enti dipendenti;
- delle agenzie regionali;

degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni.

Articolo 12

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 12**, recante norme di copertura finanziaria e **modificato** dalla Camera e poi **dalla Commissione bilancio**, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli sono costituiti dai maggiori interessi del debito pubblico che, al netto degli interessi corrisposti dagli enti locali sulle somme anticipate ai sensi degli articoli da 1 a 3 del provvedimento, vengono quantificati in 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Una **modifica apportata in sede referente** - in relazione alla riduzione (per 12 milioni di euro a decorrere dal 2015) dell'autorizzazione di spesa relativa alle

indennità di servizio all'estero previste dal DPR n. 18 del 1967⁷ - ha soppresso il rinvio ad un successivo decreto per l'adozione delle misure incidenti sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del citato DPR.

⁷ *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<u>8</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria
<u>14</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012)
<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".